



Comunicato Ufficiale n. 44 del 3 Novembre 2025

Stagione Sportiva 2025/2026

Sommario

1. Comunicazioni del Comitato Regionale	2
2. Giustizia Sportiva	2
2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale.....	2

F.I.G.C. – L.N.D. Comitato Regionale Sardegna - Via Ottone Bacareda 47, 09127 Cagliari

CENTRALINO: 070/2330800 – FAX: 8001827 – MAIL: cr.sardegna01@lnd.it

PEC COMITATO REGIONALE: cr.lnd.sardegna01@pec.it –

PEC GIUSTIZIA SPORTIVA: giusport.sardegna@pec.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330823 a.scarano@lnd.it

AMMINISTRAZIONE 070/2330822 m.sulpizio@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330815 m.frau@lnd.it

GIUSTIZIA SPORTIVA 070/2330814 e.camedda@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330813 m.dessi@lnd.it

SEGRETERIA 070/2330824 a.devilla@lnd.it

TESSERAMENTO 070/2330817 m.balloi@lnd.it

CALCIO A 5/AMATORI 0702330801 a.deplano@lnd.it

1. Comunicazioni del Comitato Regionale

2. Giustizia Sportiva

2.1. Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

ORDINANZA– udienza del 03.11.2025

Reclamo proposto da: U.S. Tempio S.S.D.R.L.

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 42 del Comitato Regionale Sardegna LND del 30.10.2025

Gara: “U.S. Tempio – Calcio Lanusei 1987” del 25.10.2025

Competizione: Campionato di Eccellenza

La U.S. Tempio ha proposto reclamo avverso la decisione di cui al C.U. 42 del 30 ottobre 2025, in ordine alla sanzione sportiva comminata dal G.S. con la quale ha disposto la chiusura al pubblico del campo per due gare effettive, per la violazione di cui all’articolo 28 C.G.S.

Con detto atto la reclamante formula istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato in attesa della definizione del giudizio di appello, basando la medesima sul **fumus boni iuris** (ragionevole previsione di accoglimento del ricorso) e sul **periculum in mora** (rischio di grave e irreparabile danno ove la decisione dovesse essere eseguita prima della decisione finale).

La Corte sportiva d’appello territoriale, vista la richiesta di sospensione cautelare dell’efficacia della sanzione inflitta alla US Tempio, visto il referto di gara da cui emerge difformità nella percezione dei fatti da parte degli assistenti dell’arbitro, ritenuto comunque necessario, sia per valutare la sussistenza dei fatti che per determinare la eventuale sanzione applicabile ex art. 28 C.G.S., disporre ex art. 50 C.G.S. la convocazione degli assistenti del direttore di gara al fine di accertare la sussistenza del fatto attribuito alla reclamante nonché la sua dimensione e gravità.

Visto l’art. 19 C.G.S. dispone la sospensione cautelare dell’efficacia della sanzione inflitta alla US Tempio e fissa per la decisione l’udienza del 17 novembre 2025, disponendo per tale data la convocazione degli Assistenti Arbitrali n.1 e n.2.

ORDINANZA– udienza del 03.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Azzurra Monserrato

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 39 del Comitato Regionale Sardegna LND del 23.10.2025

Gara: “Azzurra Monserrato – Gioventù Sarroch” del 18.10.2025

Competizione: Campionato di Prima Categoria

La Corte, ritenuto necessaria l’audizione dell’arbitro,

Aggiorna l’udienza per detta incombenza al 10 novembre 2025, disponendo la convocazione del Direttore di gara.

DISPOSITIVO– udienza del 03.11.2025

Reclamo proposto da: A.S.D. Idolo Calcio Arzana

Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 39 del Comitato Regionale Sardegna LND del 23.10.2025

Gara: “Decimo 07 – Idolo Calcio Arzana” del 19.10.2025

Competizione: Campionato di Prima Categoria

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Stochino Vincenzo a sei gare effettive.

Si dispone la restituzione del contributo.

La delibera completa con i motivi della decisione verrà pubblicata su un prossimo Comunicato Ufficiale.

Il Segretario
A.Devilla

Il Presidente
G.Cadoni

Pubblicato ed affisso all’albo in Cagliari il 3 Novembre 2025